



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

ALLEGATO 3

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI PATERNO’ “GIOVANNI PAOLO II” C.I.G. _____

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1. Ente concedente

Comune di Paterno' (Catania) Parco del Sole 22, ZONA ARDIZZONE CAP 95047
GPS: lat=37.5779 long=14.9038
PEC: ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it
Telefono 095.7970.111 (centralino)
C.F. e P.IVA 00243770872
Codice ISTAT 087033
Codice catastale G371

Art. 2. Oggetto della concessione

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell’impianto natatorio comunale “Giovanni Paolo II” (di seguito denominato impianto natatorio) sito a Paternò Corso Italia, comprese tutte le strutture e infrastrutture interne ed esterne in esso contenute.
2. La gestione deve salvaguardare l’impianto natatorio sia tramite manutenzioni, adattamenti, sostituzioni, sia tramite una conduzione economica dell’impianto stesso secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, sicurezza, funzionalità, risparmio energetico.
3. Le attività praticabili nell’impianto natatorio devono essere compatibili con la struttura stessa.
4. Il Concessionario potrà gestire le attività natatorie al coperto e all’aperto, la palestra, il centro estetico-benessere, gli ambulatori di fisioterapia e riabilitazione, la somministrazione alimenti e bevande, la vendita di articoli sportivi per le attività di nuoto e fitness.

Art. 3. Descrizione della struttura

L’impianto natatorio è così composto:

- Ingresso - reception – Uffici
- Spogliatoi
- Servizi igienici
- Vani tecnici
- Piscine:
 - n. 2 vasche piscina interne (mt. 25 x 17 - mt. 7 x 17)
 - n. 2 vasche piscina esterne (mt. 25x 18 - mt. 7 x 18)
- Infermeria;



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- Bar;
- Area esterna;
- Palestra;
- Ambulatori medico;
- Tribune;
- Depositi;
- Area gioco;
- Beni mobili e attrezzature;
- Impianto solare;
- Impianto fotovoltaico;
- Cabina elettrica;

Art. 4. Durata della concessione

1. La concessione di gestione dell'impianto natatorio ha la durata di anni 15 (quindici anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima indipendentemente dalla data di effettivo avvio completo del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la concessione di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, "proroga tecnica", al fine di concludere la successiva gara di concessione.

2. L'impianto natatorio dovrà essere aperto al pubblico entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. Il Comune si riserva la possibilità di ricorrere, alla scadenza della concessione, alla proroga tecnica del contratto in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Concessionario, secondo la normativa vigente.

4. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali. Il Concessionario è tenuto ad accettare la proroga.

Art. 5. Valore della concessione

1. Ai sensi di quanto indicato dal co. 4 dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato della concessione in oggetto è pari a € 7.070.373,77 (euro settemilionizerosettantamilatrecentosettantatre/77). Il valore è calcolato sulla base dei ricavi previsti nei 15 (quindici) anni di gestione, così come presunti nel Piano Economico Finanziario (allegato sotto la lettera 1), aumentati del ricavo di un ulteriore anno di gestione (facoltà di 12 mesi di "proroga tecnica" da parte del Comune). Il Piano Economico Finanziario è allegato anche per fornire uno strumento di base per l'offerta tecnico-economica del Concessionario.

2. Il Concessionario garantirà il necessario equilibrio economico finanziario della gestione dell'impianto natatorio nel suo complesso. Al Concessionario spetterà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio attraverso l'introito degli incassi derivanti dall'utilizzo della struttura da parte di terzi, da corsi, da gare, dalla somministrazione di alimenti e bevande e da altre eventuali nuove attività correlate all'utilizzo dell'impianto stesso, preventivamente autorizzate all'Amministrazione.



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

3. Il Concessionario sarà tenuto ad applicare l'impianto tariffario proposto in sede di gara, comunque non superiore alle tariffe massime deliberate dalla giunta comunale, con la facoltà di stabilire ulteriori tariffe relative a eventuali nuove attività intervenute durante la gestione. Resta a carico del Concessionario l'alea economico - finanziaria dell'iniziativa, con il trasferimento al Concessionario del rischio operativo (art. 165 del D.Lgs. 50/2016).

Art. 6. Canone

1. Il Canone per la gestione dell'impianto natatorio che il Concessionario verserà al Comune è di euro €. 1.639,44 annui (in lettere milleseicentotrentanove\44) più IVA dovuta per legge per complessivi n. 15 (quindici) anni di concessione quale risultante dall'offerta di gara, al rialzo della base d'asta, presentata dal concorrente in sede di gara.
2. Il canone deve essere corrisposto alla tesoreria comunale in tre rate quadrimestrali con le seguenti scadenze annuali: 30 aprile, 30 agosto, 30 novembre.
3. Il canone verrà incrementato annualmente, a partire dal secondo anno di gestione, in percentuale, sulla base dell'integrale aumento dell'indice del costo della vita (ISTAT FOI), con base il parametro del mese di stipula.
4. Il canone verrà incrementato in proporzione per gli eventuali mesi di proroga (massimo 12 mesi).

Art. 7. Finalità

La gestione dell'impianto natatorio dovrà perseguire le seguenti finalità:

- a. concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b. valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio paternese che opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
- c. promuovere e/o favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di promozione, riconoscendo gli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica, anche in relazione al valore sportivo dell'educazione al sacrificio e alla disciplina dell'allenamento;
- d. promuovere e/o favorire le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute, in particolare quelle locali;
- e. promuovere e/o favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza e le famiglie;
- f. favorire le attività sportive per le scuole;
- g. favorire le attività sportive per i diversamente abili;
- h. favorire le attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune.

Art. 8. Utenti fruitori e diritti

1. I destinatari dell'impianto natatorio sono:
 - a. i cittadini e le loro famiglie;



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- b. le società e le associazioni sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di promozione;
- c. le società e le associazioni sportive amatoriali;
- d. le associazioni e i gruppi ricreativi e sociali;
- e. le scuole.

2. Rispetto ai destinatari elencati al punto precedente particolare attenzione dovrà essere posta dal Concessionario alle attività:

- a. promosse/organizzate/gestite da società/associazioni sportive di Paternò;
- b. organizzate o patrocinate dal Comune di Paternò;
- c. promosse/organizzate/gestite dai servizi socio-educativi del Comune, e/o realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici, il CDD - Centro diurno disabili, del territorio di Paternò.

Il Concessionario garantisce l'accesso alle attività della presente concessione, per gli utenti a credito della precedente gestione per un valore pari all'ammontare del servizio pendente. Gli utenti, per averne diritto, dovranno esibire documentazione comprovante il credito pendente.

Art. 9. Principi generali del servizio

L'impianto natatorio è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative ed attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti. Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero. Tutte le attività sportive e del tempo libero organizzate all'interno dell'impianto devono essere conformi alla normativa in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere.

La Gestione dell'impianto natatorio non potrà essere effettuata per altro scopo diverso da quello oggetto del presente capitolato, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune, con idoneo provvedimento scritto. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata. Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, nonché della loro riservatezza. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio. Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Art. 10. Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. E' comunque fatto obbligo al cessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

2. Oltre al Comune, il Concessionario è l'unico soggetto in forza del presente capitolato autorizzato a disporre dell'impianto natatorio e a concederne l'uso a terzi.
3. Il Concessionario è tenuto a utilizzare l'Impianto natatorio per le finalità e gli obiettivi contenuti nel presente capitolato, garantendo il funzionamento dell'impianto per l'intero anno solare. Utilizzi dell'impianto diversi da quelli previsti nel capitolato devono essere espressamente autorizzati da parte del Comune.
4. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato contempla.

Art. 11. Attività sportiva, ludico/ricreativa

1. Nella gestione il Concessionario dovrà favorire la pratica e la diffusione di una molteplicità di attività sportive.
2. Il Concessionario consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta applicando le tariffe previste.
3. Il Concessionario è tenuto a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva in Paternò, sia organizzando direttamente corsi/iniziativa/tornei sportivi sia affittando gli spazi dell'impianto natatorio a società/associazioni/gruppi sportivi.
4. Il concessionario è tenuto alla creazione di una squadra di pallanuoto rappresentativa della città di Paternò;
5. Alle associazioni e società sportive di Paternò deve essere data dal Concessionario priorità di accesso e prenotazione rispetto ad altri soggetti.
6. In caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al pubblico, il Concessionario provvede a propria responsabilità, cura e spese a:
 - a. compiere quanto descritto dalle autorità di Pubblica sicurezza ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni ivi incluso ottenere autorizzazioni necessarie;
 - b. predisporre i servizi necessari previsti dalla legge, servizi che dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
 - c. assumersi ogni responsabilità, esonerando il Comune per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto natatorio, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico;
7. Il Concessionario è inoltre tenuto a:
 - a. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- promuovere lo sport di massa che l'ufficio sport potrebbe eventualmente proporre di attuare, in accordo fra le parti, nel corso della concessione;
- b. concedere libero accesso al pubblico, rispettando la normativa per il pubblico spettacolo, per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune.
8. Oltre all'attività sportiva il Concessionario può organizzare attività ludico/ricreative/aggregative, anche a carattere continuativo, per valorizzare l'impianto natatorio come luogo di socializzazione di minori e famiglie.

Art. 12. Orari degli impianti

1. L'impianto dovrà essere aperto al pubblico per almeno 340 giorni all'anno per un minimo di 10 ore giornaliere, anche non continuative, dal lunedì al venerdì e almeno 8 ore, anche non continuative, il sabato, domenica e festivi, salvo ulteriori aperture per manifestazioni sportive programmate. L'orario di apertura al pubblico è quello indicato dal Concessionario nel progetto gestionale in sede di gara, e sarà:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore ____ alle ore _____;
 - il sabato dalle ore _____ alle ore _____;
 - la domenica dalle ore _____ alle ore _____;
2. Gli orari di utilizzo dell'impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività durante la giornata. E' compito del Concessionario combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.
3. Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari di apertura.
4. Gli orari devono essere esposti al pubblico.
5. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Concessionario regolare gli orari di accesso del pubblico.

Art. 13 - Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti

1. La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto nell'offerta tecnica in sede di gara. Ogni variazione od integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.
2. Il Comune si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, gratuitamente gli impianti sportivi con avviso anticipato di 20 giorni, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 10 giornate all'anno complessive. Per le giornate di cui al comma 2 del presente articolo, il Concessionario metterà a disposizione gratuitamente l'impianto, il materiale, il personale di assistenza, istruttore di nuoto, amministrativo ed ogni altro servizio e strumento utile, senza nulla chiedere al Comune.

Art. 14. Programmazione dell'attività e assegnazione spazi

1. A salvaguardia della finalità del pubblico interesse il Concessionario è tenuto a



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

garantire prioritariamente l'attività natatoria libera di tutti i cittadini riservando un numero consono di corsie di nuoto libero in relazione alle presenze giornaliere. In secondo luogo potranno essere svolte le attività sportive. A tale scopo il Concessionario dovrà garantire sempre e comunque un minimo di n. 2 (due) corsie per il nuoto libero durante l'apertura dell'impianto natatorio.

2. La programmazione annuale delle attività sportive previste nell'impianto deve rispettare i criteri e le linee guida del piano proposte dal Concessionario in sede di gara. Sulla base del predetto piano il Concessionario provvede annualmente ad assegnare gli spazi per le diverse attività.
3. L'adozione da parte del Concessionario di un programma annuale delle attività che non rispetti il piano proposto in sede di gara ovvero le variazioni, anche temporanee, allo stesso apportate, mirate a soddisfare esigenze nuove o momentanee degli utenti, deve essere formalmente comunicata al Comune.
4. La fruibilità dell'impianto da parte dei disabili sarà garantita alle condizioni previste dal piano tariffario deliberato dalla Giunta comunale. L'accompagnatore, al fine di condurre il disabile fino alle vasche od alla palestra, accede all'impianto gratuitamente.
5. Per favorire la promozione sportiva, le attività riconducibili ai corsi ed ai centri di avviamento al nuoto svolte a qualsiasi livello, potranno essere organizzate direttamente dal Concessionario, qualora soggetto riconosciuto dall'ordinamento sportivo del CONI ed iscritto al registro nazionale di cui all'art. 90 Legge 289/2002, o attraverso forme di collaborazione con soggetti sportivi aventi le medesime caratteristiche, oppure in concessione ad Associazioni, Enti o Federazioni riconosciute dal CONI, nel rispetto delle tariffe massime comunali. Il programma potrà comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico - sportiva degli utenti.
6. Il Concessionario dovrà in ogni caso garantire l'attività natatoria agonistica a società/associazioni sportive paternesì. Per società/associazioni sportive natatorie paternesì s'intende: società/associazioni sportive natatorie iscritte alla FIN a Enti di promozione sportiva o Federazioni riconosciute dal CONI che hanno almeno il quaranta per cento di atleti regolarmente iscritti e tesserati residenti a Paternò.

L'attività andrà garantita come segue:

- a. le società/associazioni sportive natatorie di Paternò, potranno utilizzare l'impianto, con tariffa agevolata, nella misura di: n. 3 (tre) corsie per 5 (cinque) volte alla settimana per n. (4 quattro) ore all'interno della fascia oraria: dalle ore 15 alle ore 20 per i ragazzi, i quali comunque potranno allenarsi anche in altri orari; dalle ore 9 alle ore 14, dalle ore 19 fino alla chiusura della vasca per gli adulti. Gli orari delle attività dovranno essere concordati tra il Concessionario e le associazioni sportive di Paternò iscritte alla FIN a Enti di promozione sportiva o Federazioni riconosciute dal CONI e dovranno prioritariamente tenere conto delle esigenze dei bambini e ragazzi;
- b. spazio acqua adeguato per competizioni natatorie (compreso pallanuoto, nuoto sincronizzato o altri sport acquatici) delle Società o Associazioni



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

natatorie di Paternò facenti parte del calendario ufficiale della F.I.N. o degli Enti di promozione sportiva o Federazioni riconosciute dal CONI e per n. 4 (quattro) giornate l'anno, o frazioni di giornata (es. due mezze giornate sono da considerarsi una giornata) per manifestazioni, siano esse previste in orari serali che festivi, garantendo gratuitamente tutti i servizi necessari per la realizzazione della manifestazione, a titolo esemplificativo non esaustivo: apertura, custodia, chiusura, pulizie, spogliatoi, docce, tribuna, servizi energetici.

- c. L'utilizzo di ulteriori orari e spazi acqua saranno concordati tra il Concessionario e le associazioni sportive e verranno praticate le tariffe ordinarie comunali.

7. Attività sociali, scolastiche e ricreative e servizi comunali.

Il Concessionario metterà a disposizione gratuitamente la piscina, compreso il personale di assistenza e istruttore di nuoto, venendo incontro obbligatoriamente alle specifiche esigenze dei seguenti istituti, per:

- a. la Scuola dell'infanzia estiva comunale, mese di luglio, per n. 8 ore settimanali.
- b. i disabili, in incarico ai servizi socio educativi e socio assistenziali comunali, accompagnati da propri assistenti, tutto l'anno per n. 10 ore settimanali.

Per gli accessi di cui al comma 7 del presente articolo, il Concessionario metterà a disposizione gratuitamente l'impianto, il materiale, il personale istruttore di nuoto ed ogni altro servizio e strumento utile, senza nulla chiedere agli utenti, agli Istituti e al Comune.

Modalità operative per l'attuazione di quanto sopra indicato saranno concordate tra il Concessionario ed il responsabile, o un suo delegato, degli Istituti interessati, informando il competente Assessorato.

8. Assistenza bagnanti.

Il Concessionario garantisce l'assistenza ai bagnanti nel rispetto della normativa vigente sia durante la frequenza del pubblico individuale sia durante le attività sportive.

Il servizio prevede giornalmente, da lunedì alla domenica, nel periodo di apertura dell'impianto, l'impiego di personale per lo svolgimento delle specifiche mansioni nelle modalità sotto riportate:

- a. Servizio di assistenza bagnanti e primo soccorso negli orari di apertura al pubblico mediante la presenza di assistenti bagnanti in possesso dell'idonea abilitazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto, oppure dalla Società Nazionale di Salvamento, in numero adeguato al servizio da prestare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- b. Fornitura di ogni materiale e attrezzatura utile alla conduzione del servizio.

Art. 15. Apertura, custodia e vigilanza

1. Il Concessionario prende in carico i beni immobili e mobili dell'impianto natatorio e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del "buon padre



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- di famiglia". Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.
2. Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sull'impianto natatorio durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
 3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto a informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.
 4. In particolare il Concessionario, a titolo di esempio non esclusivo, è tenuto a gestire:
 - a. Apertura dell'impianto natatorio.
 - b. Servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto.
 - c. Gestione della segreteria, reception, gestione incassi.
 - d. Controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non s'introducano negli spogliatoi e nei locali durante le attività sportive e le manifestazioni.
 - e. Controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture.
 - f. Controllo dei locali durante le attività, affinché non vengano arrecati danni agli immobili e dalle strutture sportive.
 - g. Vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso e il funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni.
 - h. Preparazione di ogni struttura, a seconda dell'utilizzo, per ogni utente.
 - h. Controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto.
 - i. Spegnimento di tutte le luci dei locali.
 - j. Chiusura degli ingressi d'accesso alle strutture dell'impianto e inserimento allarme.
 - k. Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.

Art. 16. Gestione della sicurezza

Per tutta la durata dell'affidamento del servizio il Concessionario è considerato – ai sensi dell'art.19 del D.M. 18.3.1996 – titolare dell'impianto natatorio e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente in materia (D.M. 18.03.1996, D. Lgs.81/2008, D. Lgs.106/2009 ecc.), sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di "emergenza" in generale.

Il Concessionario, entro 30 giorni dalla presa in incarico del servizio dovrà presentare i seguenti documenti:

- a. Documento unico di valutazione dei rischi DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l'avvenuta valutazione di tutti i rischi che l'attività aziendale può comportare, dal punto di



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

vista della sicurezza e della salute dei lavoratori. È redatto ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D. Lgs 81/08, ed è obbligo in delegabile del Datore di Lavoro.

b. Piano di gestione della Sicurezza

A titolo indicativo e non esaustivo, il Concessionario dovrà farsi carico di:

1. Nominare il Responsabile della sicurezza dell'impianto natatorio;
2. Predisporre il Piano di gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il "Piano di Sicurezza" specifico per l'impianto natatorio, ai sensi dell'art.19 del D.M. 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi". Alla scadenza del periodo di concessione, il Comune entrerà in possesso del suddetto piano senza nulla dovere al Concessionario.
3. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI. Il Comune, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (ex Legge del 03/08/2007 n. 123), Autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, dichiara che non sussistono rischi di interferenze. Il documento DUVRI dovrà essere predisposto dal Concessionario nei confronti di propri incarichi e servizi a terzi qualora sussistano rischi d'interferenze.
4. Piano evacuazione. Nel caso di attività aperte al pubblico squadra addetta antincendio
5. Durante l'espletamento dell'attività il Concessionario:
 - effettua i controlli necessari a prevenire gli incendi e istruisce il personale (abilitato presso il comando dei vigili del fuoco) addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
 - garantisce la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
 - acquisisce a proprie spese, mantiene efficiente, a norma di controlli, le attrezzature e materiali per il primo soccorso (compreso il defibrillatore e altri materiali di soccorso) nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrando il materiale utilizzato adoperandosi in caso d'infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile;
 - assicura che il personale adibito alla gestione dell'impianto è abilitato alla gestione delle prime cure di soccorso (ivi compreso l'uso del defibrillatore) e delle emergenze;
 - assicura la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; limita l'accesso all'impianto natatorio a un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

- Verifiche periodiche con relativi certificati per gli impianto elettrico, impianto messo a terra protezione scariche atmosferico, impianto termico e dispositivi protezione antincendio e rinnovo cpi.
- in caso di manifestazioni aperte al pubblico, il Concessionario s'impegna a non consentire l'accesso del pubblico in misura superiore a quanto indicato per l'uso della struttura e adempie a tutto quanto previsto dalla legge in materia di pubblici spettacoli.

Art. 17. Pulizia

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare la pulizia dell'impianto natatorio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed i Criteri minimi ambientali come da normativa vigente. La pulizia comprende tutti gli spazi, interni ed esterni, dell'impianto natatorio.
2. Il Concessionario deve assicurare che gli impianti, le strutture di supporto e dei servizi siano tenuti in perfetto stato igienico-sanitario, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare igiene e la sanità e conseguentemente attenersi rigorosamente alle norme di sicurezza, di igiene. A tal fine il Concessionario è obbligato a:
 - a. rispettare le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;
 - b. ottenere le autorizzazioni sanitarie e mantenimento i rapporti con il competente servizio dell'ASP con relativa intestazione delle licenze ed autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'attività di gestione dell'impianto e dei servizi oggetto della presente concessione per tutto il periodo di validità del contratto;
 - c. rispettare le ordinanze in materia che potranno essere emanate dal Comune di Paternò;
 - d. segnalare tempestivamente al Comune fatti, circostanze, danni ed avarie che pregiudicano o possono pregiudicare il mantenimento delle prescritte condizioni di igiene, salubrità e sicurezza dell'impianto natatorio, proporre i rimedi generali ed opportuni, attuarli se ciò a lui incomba, invocarne l'attuazione se di competenza del Comune.
3. Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni delle attrezzature e dei materiali di consumo adeguati per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.
4. Le autorità competenti, tra le quali l'ASP ed il Comune, potranno in qualsiasi momento accedere all'impianto natatorio per accertare, attraverso responsabili dei propri servizi o attraverso terzi da esso incaricati, lo stato di igienicità degli impianti e dei servizi e delle strutture di supporto.
5. La pulizia dovrà essere effettuata mediante un'accurata disinfezione settimanale di tutto l'impianto, con utilizzo di disinfettanti che corrispondano ai requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con rimozione di ogni rifiuto, di tutta la struttura e in particolare dell'area destinata



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

alle attività natatorie e di balneazione ed servizi igienici, con specifica cura alle zone con percorsi a piedi nudi. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia dovrà essere effettuata secondo l'offerta di gara, con un minimo di due volte al giorno.

Pulizia generale di tutte le aree e superfici dell'impianto interne ed esterne (comprese aree di accesso, area lido estivo, vetrate interne ed esterne).

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità del Concessionario, a perfetta regola d'arte, da parte di unità lavorative idonee e sufficienti, senza intralciare le attività nell'impianto.

Art. 18. Tariffe

1. Le tariffe per la fruizione dei servizi sportivi sono applicate dal Concessionario.
2. Le tariffe applicate dal Concessionario non possono superare quelle definite dal Comune e approvate dalla Giunta comunale.
3. Il Concessionario è tenuto ad applicare eventuali agevolazioni tariffarie definite e aggiornate dal Comune e approvate dalla Giunta comunale.
4. Le tariffe comprendono:
 - a. l'accesso e la fruizione dell'impianto o area d'attività assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, asciugacapelli, doccia, servizi igienici), per tali servizi è fatto divieto aggiungere forme di pagamento, anche a gettone.
 - b. l'eventuale assistenza da parte del personale del Concessionario qualora prevista nel contratto.
5. E' prerogativa della Giunta comunale l'approvazione e l'eventuale aggiornamento delle tariffe, anche su proposta del Concessionario.
6. Le tariffe devono essere esposte al pubblico in maniera chiara e visibile e pubblicate sul sito internet del Concessionario.
7. Gli introiti delle tariffe saranno direttamente riscossi dal Concessionario, così come tutte le altre entrate legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati all'interno dell'impianto natatorio, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.

Art. 19. Obblighi generali di gestione del Concessionario

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire in maniera ottimale l'impianto natatorio oggetto della presente concessione, assicurandone il perfetto funzionamento secondo le condizioni stabilite nel presente atto e con le finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva e di diffonderla nel territorio.

Il Concessionario è tenuto a:

1. garantire l'apertura dell'impianto nel suo complesso a tutti i cittadini, come da offerta di gara;
2. attuare la promozione dell'attività sportiva;
3. garantire l'espletamento di tutti i servizi e attività offerti nel progetto gestionale per l'intera durata contrattuale;
4. utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento.



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

5. garantire imparzialità nel permettere l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto delle normative e dei regolamenti comunali e garantire la compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali, straordinariamente praticabili nell'impianto, con il normale uso della stessa;
6. assumere la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili ed immobili;
7. garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
8. gestire l'impianto e i servizi con personale qualificato in osservanza delle normative vigenti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro, assistenza e infortuni derivanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria con impegno di non praticare condizioni normative retributive inferiori e quelle a quelle stabilite dagli stessi.
9. nominare la figura di "Responsabile dell'impianto natatorio" anche con compiti di raccordo operativo con l'ufficio sport e l'ufficio tecnico del Comune;
10. assumere il rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
11. limitare l'accesso all'impianto a un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
12. segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
13. non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
14. garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;
15. garantire una attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
16. stipulare e intestare i contratti di tutte le utenze di cui necessitano gli impianti e garantire le utenze di energia elettrica, acqua e gas, assumendo a proprio carico tutte le utenze e tributi necessarie all'espletamento del servizio;
17. garantire adeguato riscaldamento e ricircolo dell'aria e dell'acqua in tutti gli ambienti dell'impianto e garantire la corretta temperatura e valori a norma di legge dell'acqua delle vasche;
18. garantire adeguata pulizia di tutti gli ambienti interni ed esterni compreso taglio erba, manutenzione aiuole e piante, aree esterne, derattizzazione;
19. sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non sub affidino a terzi l'utilizzo degli stessi;
20. effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

allo svolgimento della gestione oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate e comunque eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo a carico del Comune;

21. pagare imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'impianto e le attività in concessione;
22. applicare le tariffe approvate dal Comune.

Art. 20. Attività commerciale e pubblicità

E' data facoltà al Concessionario di esercitare all'interno dell'impianto l'attività commerciale come di seguito descritta.

- Servizi. Il Concessionario riscuote e ha piena disponibilità degli introiti derivanti dalla vendita, nel rispetto della normativa vigente, dei servizi di cui al presente contratto.
- Somministrazione di alimenti e bevande. Per la durata della presente concessione è concessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) ed è consentito il posizionamento a norma di legge di distributori automatici di bevande analcoliche e snack.
- Sponsorizzazioni e pubblicità. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto, purché in regola con gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto.

Il Concessionario può effettuare pubblicità commerciale in forma visiva solo all'interno dell'impianto, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche e amministrative disposte dal Comune. Il Concessionario potrà sottoscrivere contratti pubblicitari per un periodo non superiore alla durata della presente concessione. Al termine della concessione l'impianto dovrà essere completamente libero da strutture pubblicitarie.

L'installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, incluse eventuali pratiche Siae.

Il Concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva a basso volume acustico dentro l'impianto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Le strutture e insegne pubblicitarie non devono in alcun modo limitare la visione da parte degli spettatori (tribune) e/o atleti delle piscine e della segnaletica di sicurezza o di servizio (uscite di sicurezza, indicazione defibrillatore, antincendio, servizi igienici).

E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. Tutta la pubblicità visiva e sonora



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere.

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

Al Comune dovranno essere riservati adeguati spazi all'ingresso dell'impianto (non inferiori a 150 cm di lunghezza e 100 cm di altezza) a in posizione ben visibile a tutto il pubblico per pubblicizzare le proprie manifestazioni. Il personale del concessionario è tenuto ad appendere immediatamente il materiale fornito dal Comune e tenere aggiornata la bacheca rimuovendo la pubblicità degli eventi terminati.

- Altre attività

E' data facoltà al concessionario di esercitare all'interno dell'impianto la vendita di articoli sportivi per il nuoto ed il fitness, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

E' vietata la vendita di beni o servizi che non abbiano attinenza con le attività oggetto della concessione.

Art. 21. Somministrazione di alimenti e bevande

il Concessionario deve avviare e gestire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per l'intera durata della concessione.

Le aree (interna ed esterna) adibite alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è concessa priva di attrezzature, il Concessionario è tenuto ad installare materiali, arredi e impianti e tutto quanto è necessario per l'attivazione e conduzione del servizio a propri oneri e spese senza nulla chiedere al Comune.

Il Concessionario è tenuto a garantire l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà osservare un orario di apertura e chiusura definito dal concessionario, fatte salve restrizioni previste dalla legge e disposizioni comunali.

Il Concessionario, anche in caso di subconcessione o subaffidamento del servizio, è considerato unico soggetto responsabile nei confronti del Comune.

In caso di subconcessione o subaffidamento del servizio, il Concessionario è responsabile e deve effettuare i controlli previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'affidatario della gestione del servizio bar/ristorazione;

Il gestore dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve attenersi al rispetto delle norme relative all'esercizio dell'attività di bar e ristorazione e dell'osservanza degli obblighi in materia igienico sanitaria.

Il Concessionario dovrà garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'utilizzo dei locali destinati all'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato alle seguenti condizioni:

- il Concessionario gestore del servizio, o suo affidatario è tenuto ad acquisire



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dalla normativa vigente;

- Il Concessionario, previo accordo con l'Amministrazione comunale e previa presentazione di idonea segnalazione certificata di avvio di attività temporanea, può provvedere all'allestimento, in tutta l'area di pertinenza dell'impianto, di idonei punti di ristoro temporaneo;
- la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge.

E' vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare, le disposizioni della normativa vigente e dei regolamenti comunali relativi all'impatto acustico presentando, nei casi previsti di legge, lo studio di impatto acustico. La violazione delle norme relative all'impatto acustico può comportare la sospensione dell'attività sino a conformazione o, in caso di mancata conformazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 22. Personale impiegato

1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente capitolato mediante idonea organizzazione aziendale con un numero di operatori adeguato alle esigenze dei servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge rispetto alle mansioni in cui è impiegato assicurando la corretta retribuzione nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di sostituzione di personale nel corso dell'affidamento del servizio il nuovo personale dovrà essere in possesso delle medesime qualifiche e dovrà essere inquadrato secondo quanto indicato all'articolo "Trattamento dei lavoratori" del presente capitolato.
3. Il concessionario dovrà inoltre individuare:
 - a. un responsabile e coordinatore dell'impianto, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il numero di telefono del reperibile dovrà essere comunicato entro 7 giorni dall'affidamento e comunque all'atto di consegna dell'impianto;
 - b. un responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi") all'atto di consegna dell'impianto.
4. Il concessionario si impegna altresì a sostituire il personale giudicato inadeguato per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.
5. Il Concessionario dovrà garantire continuità nel servizio. In ogni caso dovrà garantire la copertura di eventuali temporanee assenze degli operatori.
6. Il personale, dipendente impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

presente contratto, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

7. Clausola sociale. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 23. Salute e sicurezza sul lavoro

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue modifiche ed integrazioni. •

Art. 24. Trattamento dei lavoratori

Il Concessionario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

- a. In particolare il Concessionario si impegna ad osservare ed applicare integralmente ai dipendenti ed ai soci lavoratori, se trattasi di cooperativa in quanto applicabili, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi decentrati in essere nel territorio della provincia di Catania; si impegna altresì al mantenimento dei diritti maturati dal personale in servizio, con particolare riguardo all'anzianità ed all'inquadramento.
- b. Il Concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
- c. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al Concessionario che segue immediatamente in graduatoria.

Art. 25. Arredo e attrezzature sportive

1. All'atto della consegna dell'impianto il Concessionario prende in carico tutte le dotazioni presenti nello stesso così come da sopralluogo previsto dal Disciplinare di gara.
2. Tutti i locali devono essere arredati di ulteriori attrezzature fornite dal Concessionario in modo idoneo e confacente ad un ottimale utilizzo dell'intera struttura, sia per quanto riguarda la fruibilità degli spazi sportivi che per l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande. Il Concessionario deve



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

inoltre dotare l'impianto natatorio di tutte le attrezzature necessarie per la pulizia e la manutenzione.

3. Il Concessionario ha l'obbligo di dotarsi di ulteriori attrezzature/arredi offerte in sede di gara, oltre a quelle già presenti, per il corretto e regolare svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Annualmente, in sede di rendicontazione, devono essere comunicate all'Amministrazione le nuove dotazioni.
4. Gli arredi e le attrezzature offerti in sede di gara, devono essere effettivamente installati presso l'impianto natatorio nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Copia delle fatture di acquisto e copia di documenti attestanti le caratteristiche e le certificazioni dei beni installati devono essere trasmesse all'ufficio sport comunale, anche con modalità accorpata, entro 60 giorni dall'avvenuta installazione.
5. L'ufficio patrimonio e l'ufficio sport verificheranno congiuntamente una volta all'anno, alla presenza di un incaricato del concessionario, la corrispondenza fra il contenuto della documentazione ricevuta e gli arredi effettivamente presenti presso l'impianto natatorio. Sulla base di detta verifica sarà predisposto dall'ufficio patrimonio del Comune apposito verbale che verrà sottoscritto per accettazione dal Concessionario.
6. Nel corso del contratto è onere a carico del Concessionario provvedere al reintegro delle attrezzature e degli arredi in modo da mantenere inalterata la dotazione prevista nel progetto di arredo presentato in sede di gara.
7. Tutte le attrezzature sportive dovranno essere oggetto di una revisione e di controlli periodici, come previsto dalla normativa vigente. La documentazione attestante le verifiche dovrà essere trasmessa agli uffici patrimonio e sport del Comune.
8. Il Concessionario ha l'obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione per smaltimento a causa del deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono a carico del Concessionario.
9. Il Concessionario non può dismettere beni comunali senza la necessaria preventiva autorizzazione del Comune.
10. Il Concessionario ha l'obbligo di restituire i beni assegnati, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna (fatto salvo il normale deperimento d'uso), unitamente alle documentazioni di legge, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.
11. Il Concessionario rifonde il Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione.

Art. 26. Manutenzioni ordinarie e programmate

Sono a carico del Concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, arredi e dei beni mobili, delle aree interne ed esterne, degli spazi verdi, in modo tale da assicurare la continua efficienza e sicurezza di tutte le strutture e servizi del complesso.



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

Il Concessionario dovrà assicurare le manutenzioni programmate in modo tale da conservare il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese. Il Concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, impianti e delle attrezzature esistenti nell'impianto affidato in concessione, garantendo il rispetto di tutte le norme vigenti e sopravvenute, compresi i Criteri minimi ambientali come da normativa vigente, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.

Gli interventi minimi manutentivi obbligatori per il Concessionario sono quelli descritti nell'allegato "Piano manutenzione degli impianti" a cui sono obbligatoriamente aggiunti quelli offerti dal concessionario in sede di gara nel Progetto di gestione impianti e sicurezza che diventeranno parte integrante e sostanziale del contratto, oltre a tutti quegli interventi comunque necessari ai sensi del medesimo contratto e al buon funzionamento dell'impianto.

Per interventi di manutenzione ordinaria e/o programmate s'intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, tinteggiatura e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, con compensazione anche attraverso la fideiussione, purché ne dia contemporaneamente avviso al Concessionario e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni e penali. Tra i lavori di manutenzione ordinaria e/o programmata rientrano la cura delle aree verdi di competenza. E' obbligo del Concessionario mantenere le condizioni di agibilità dell'impianto natatorio e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte del Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

E' obbligo del Concessionario adeguare la struttura, le manutenzioni, l'erogazione dei servizi, alle norme vigenti ed agli eventuali sopraggiunti aggiornamenti normativi, compresi i Criteri minimi ambientali.

Tra le manutenzioni si segnalano:

- Trattamento delle acque di piscina. Il Concessionario dovrà procedere alla disinfezione dell'acqua destinata alle piscine, come previsto dalla vigente legislazione in materia, effettuare continui controlli analitici volti a verificare i valori dei parametri secondo le modalità ed i tempi previsti dalle normative vigenti. Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla compilazione dei registri dei controlli dell'acqua in vasca secondo quanto stabilito alla normativa vigente.
- Temperatura ambienti e ricambi d'aria. Sarà cura e responsabilità del



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

Concessionario il mantenimento nell'impianto delle temperature ambiente e dei ricambi d'aria orari necessari al corretto microclima interno dettato dalla normativa vigente.

Annualmente il Concessionario invia una relazione dettagliata delle manutenzioni ordinarie effettuate. L'ufficio tecnico Lavori pubblici e patrimonio verificherà l'effettiva realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Art. 27. Manutenzione straordinaria

Sono a carico del Concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione straordinaria, escluse le opere di realizzazione, modifiche o sostituzioni di parti strutturali degli edifici esistenti.

Sono a carico del Concessionario tutte le opere e spese relative alle attrezzature, agli impianti tecnologici, agli infissi interni ed esterni, in modo tale da assicurare la continua efficienza e sicurezza di tutte le strutture e servizi del complesso.

Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal Concessionario all'ufficio tecnico Lavori pubblici e Ufficio sport.

Il Concessionario presenterà all'ufficio tecnico Lavori pubblici e Ufficio sport del Comune una relazione dettagliata dei lavori da eseguire, con le procedure previste dal codice degli appalti, corredata da preventivi di ditte di comprovata esperienza e specializzazione nel settore di intervento;

L'ufficio tecnico all'ufficio tecnico Lavori pubblici e Ufficio sport del Comune vaglierà i progetti e provvederà ad autorizzare l'effettuazione dei lavori;

Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del patrimonio del Comune ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori.

E' obbligo del Concessionario adeguare la struttura e le manutenzioni straordinarie alle norme vigenti ed agli eventuali sopraggiunti aggiornamenti normativi.

Annualmente il Concessionario invia una relazione dettagliata delle manutenzioni straordinarie effettuate.

Nell'analisi dei costi di gestione sono state tenuti in considerazione i seguenti interventi:

Interventi per la recinzione esterna, Interventi sulla superficie del tetto e interventi illuminazione vasche coperte e i necessari interventi di consolidamento del rivestimento della piscina. Per i suddetti interventi si è stimata la somma complessiva di €. 345723,50 . Tale importo è stato previsto nel piano economico supponendo un mutuo a tasso fisso per anni 16 con un tasso interesse riportato ai valori attuali.

Art. 28. Manutenzione e implementazione beni mobili

Il Concessionario deve provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sostituzione di arredi non più riparabili e/o funzionali all'utilizzo dei beni mobili, attrezzature, arredi e suppellettili presenti nell'impianto natatorio e aree esterne di pertinenza.

Nell'analisi dei costi di gestione sono state tenuti in considerazione i seguenti acquisti del materiale arredo per il bar e per l'area fitness e sanitario. Per i suddetti interventi



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

si è stimata la somma complessiva di €. 140.000,00. Nel piano economico si è supposto un mutuo a tasso fisso per anni 16 con un tasso interesse riportato ai valori attuali.

Art. 29. Migliorie e adeguamenti

Il Concessionario, qualora in sede di offerta si sia obbligato ad eseguire migliorie all'impianto natatorio, è tenuto a presentare, nel rispetto della tempistica esplicitata nell'offerta tecnica, i progetti per la realizzazione degli interventi di miglioria di cui alla progettazione di massima presentata in sede di gara per le validazioni di legge. I singoli progetti dovranno essere corredati, ove necessario, del piano di sicurezza.

Ulteriori innovazioni, modifiche, migliorie o manutenzioni che il Concessionario volesse apportare all'impianto, nel corso della durata della presente concessione, con spese a carico esclusivamente del Concessionario, dovranno obbligatoriamente essere preventivamente sottoposte a validazioni di legge.

Le migliorie proposte in sede di gara non devono riguardare aumenti di superficie lorda di pavimento; possono invece riguardare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed in particolare l'efficientamento energetico, gli impianti tecnologici, il miglioramento del comfort e della gestione, la riqualificazione dello spazio esterno e della recinzione, sempre soltanto con spazi scoperti (eccetto eventuale piccolo chiosco).

Le migliorie proposte in sede di gara dovranno essere realizzate entro il termine perentorio di n. 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, pena la risoluzione immediata del contratto.

Il Concessionario non potrà chiedere nulla al Comune per le migliorie, le quali diventeranno immediatamente di proprietà del Comune, anche in caso di risoluzione del contratto.

Anche il Comune potrà apportare, comunicandolo al Concessionario, innovazioni, modifiche, migliorie derivanti da obblighi di legge e/o da autonome decisioni.

L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere autorizzata dall'ufficio lavori pubblici del Comune ed eventualmente dall'ufficio commercio. Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.

Art. 30. Inagibilità dell'impianto

1. L'inagibilità dell'impianto per lavori od opere predisposte dal Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Qualora per l'esecuzione di lavori od opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.
3. Nessun indennizzo sarà altresì dovuto dal Comune al Concessionario qualora l'impianto si renda inagibile per eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

Art. 31. Verbale di consegna e restituzione



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

1. La consegna dell'impianto natatorio avverrà previa redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra l'ufficio patrimonio comunale ed il Concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature, nonché l'eventuale documentazione tecnico legale relativa all'impianto stesso. Al verbale di consegna sarà allegata, o inclusa, la dichiarazione del Concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto che sta per prendere in consegna.
2. Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione di attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune. Le attrezzature e arredi forniti dal Concessionario e aggiunti alla dotazione iniziale rimarranno nella disponibilità del Concessionario; mentre le opere di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del Concessionario allo scadere della concessione, rimarranno, senza alcun onere aggiuntivo, in proprietà del Comune.
3. Alla scadenza della concessione l'ufficio patrimonio comunale procederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica legale al momento detenuta dal Concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto contraddittorio tra le parti.
4. I verbali di consegna e restituzione, redatti anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, saranno sottoscritti dall'ufficio patrimonio comunale e dal Concessionario.

Art. 32. Principio di trasparenza - carta dei servizi per gli utenti

Entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto il Concessionario provvede alla stesura della "carta dei servizi per gli utenti". In essa dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, i nominativi e i recapiti dei responsabili degli impianti, gli strumenti per la rilevazione del grado di soddisfacimento dell'utenza e per la raccolta dei suggerimenti e dei reclami in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario nell'ambito della richiamata selezione pubblica.

La carta dei servizi deve essere pubblicata sul sito internet del Concessionario ed esposta all'ingresso dell'impianto natatorio in apposita locandina.

La carta dei servizi è soggetta a revisione ogni qualvolta sia necessario.

Art. 33. Subappalto

Il concessionario deve utilizzare l'impianto natatorio in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento. Per nessun motivo è consentita la sub-concessione o subappalto complessivo dell'impianto. Pertanto il Concessionario non può essere sostituito nella gestione della struttura sportiva, pena la risoluzione di diritto della presente concessione.



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

Non possono essere subappaltati i servizi di gestione delle piscine, della palestra, della segreteria-reception e amministrazione.

L'affidamento in subappalto dei servizi ammessi al subappalto dal presente contratto, deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

Il Concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:

- a. concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
- b. concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

Il Concessionario ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al precedente comma, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non è considerato subappalto l'affitto, anche a carattere continuativo, di aree/spazi per la gestione di attività sportive da parte di società/associazioni sportive.

L'uso dell'impianto da parte di terzi è consentito esclusivamente con le modalità stabilite dal presente contratto.

Art. 34. Programmazione controlli e verifiche

1. Per le finalità istituzionali di controllo del Comune di Paternò delle attività programmate nel nuovo anno sportivo (settembre-agosto) il Concessionario deve annualmente, entro il 31 agosto, inviare all'ufficio sport del Comune di Paternò:
 - a. il calendario delle attività dell'anno sportivo, in cui dovrà essere tenuto conto anche delle attività che il Comune intende organizzare e che saranno comunicate secondo le modalità che verranno definite dall'ufficio sport del



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- Comune;
- b. l'elenco delle tariffe applicate.
2. Per la verifica del servizio il Concessionario deve produrre annualmente entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dettagliato relativo all'anno solare precedente e la relazione delle attività svolte nell'anno sportivo appena concluso. La relazione deve tenere conto del progetto offerto in sede di gara, con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio, compresi:
- a. presenze e utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
 - b. attività e manifestazioni svolte;
 - c. dipendenti, incaricati, e altro personale a qualsiasi titolo impiegato nella gestione;
 - d. indagini rilevazione qualità svolte;
 - e. rendiconto economico dettagliato dell'esercizio di gestione in cui siano riportate nel dettaglio tutte le spese e le entrate, tra le quali:
 - le entrate derivanti dalle attività di gestione dell'impianto suddivise per tipologia (es: attività natatoria, palestra, fitness, estetico-benessere, ambulatori di fisioterapia e riabilitazione, somministrazione alimenti e bevande, vendita di articoli sportivi per le attività di nuoto e fitness, altre entrate);
 - le spese gestionali suddivise per tipologia;
 - le spese energetiche;
 - le spese per le manutenzioni programmate ed effettuate;
 - le spese di investimento.
3. Il Comune, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale rispetto degli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica ed accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste. Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto natatorio.
4. Il Comune, attraverso l'ufficio sport, svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto natatorio. In particolare svolge controlli e verifiche specifiche a cadenza periodica almeno annuale:
- a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
 - c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto natatorio;
 - d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto natatorio e delle singole tipologie di servizi;



COMUNE DI PATERNÒ

Città Metropolitana di Catania

- e. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto natatorio, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
 - f. sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto.
5. Il Comune procederà a verificare, attraverso l'ufficio tecnico Lavori pubblici e patrimonio, l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e in ordine alla tenuta degli arredi e attrezzature. I tecnici comunali, ed eventuali tecnici esterni nominati dall'Ufficio tecnico Lavori pubblici effettuano i controlli ed hanno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione, sull'impiantistica e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Nel caso le verifiche attestassero inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, l'ufficio comunale competente procederà per iscritto a contestare l'addebito al Concessionario con le modalità di cui al presente capitolato.

Art 35. Responsabile di contratto e direttore dell'esecuzione del contratto

Il concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "Responsabile del contratto" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- a. organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente capitolato;
- b. curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;
- c. provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere. Il Comune nominerà, a norma del D. Lgs. 50/16, un "Direttore dell'esecuzione del contratto" che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione ed al controllo gestionale



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

assicurandone la regolare esecuzione.

Art. 36. Obblighi assicurativi

1. Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (proprio personale, utenti, atleti, terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune di Paternò da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
3. Il Concessionario userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio di gestione dell'impianto natatorio (comprese tutte le strutture ed infrastrutture in esso contenute e dettagliate nel presente capitolato) e delle sue attività complementari, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Comune.
4. Nell'effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili e agli impianti di proprietà del Comune, ai beni degli utenti e del personale comunale e non comunale.
5. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso d'infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.
6. A tal fine il Concessionario è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni mobili ed immobili comunali e relativi impianti dell'impianto natatorio, ai dipendenti e collaboratori del Comune e del Concessionario nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati. La polizza assicurativa dovrà coprire anche i danni subiti dal Comune concedente a causa di danneggiamenti o da distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti verificati nel corso di lavori, manutenzioni, adeguamenti.
7. In particolare la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la copertura dei danni provocati da somministrazione di cibi e/o bevande confezionate dalla ditta ovvero prodotte da terzi e dalla stessa somministrate, inoltre la polizza dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dalla ditta e/o dalle sue attrezzature.

I massimali di polizza non potranno essere inferiori a:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale per ogni singolo sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00);
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale per



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- ogni singolo sinistro non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tre milioni/00);
 - Rischio locativo, massimale non inferiore a euro 6.000.000,00;
 - Ricorso terzi da incendio, massimale non inferiore a euro 2.000.000,00;
 - copertura Incendio e furto, comprensiva di eventi atmosferici ed eventi sociopolitici, a tutela di tutti i beni mobili (attrezzature, arredamenti, macchinari, ecc.) di proprietà comunale, per euro 300.000,00.
8. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa che dovrà contemplare nel novero dei terzi utenti dell'impianto natatorio, nonché del Comune. La polizza dovrà coprire:
 - a. tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone;
 - b. per rischi relativi all'organizzazione di manifestazioni o gare sportive.
 9. Le polizze assicurative devono prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune da parte dell'assicuratore.
 10. In tali polizze, della quale dovrà essere prodotta ed inviata prima della stipulazione del contratto una copia al Comune, con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
 11. La copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della concessione, pena la non sottoscrizione del contratto e l'escussione della garanzia provvisoria, salvo la richiesta di risarcimento per ulteriore danno, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.
 12. Le quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) dovranno essere fornite all'ufficio sport.
 13. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.
 14. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali dell'impianto natatorio, per cui solo alla ditta medesima spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
 15. Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi.
 16. Tutti i danni eventualmente subiti da terzi, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice del Concessionario, a causa di qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, saranno da ascrivere al Concessionario.



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Concessionario durante l'esecuzione dei servizi.

Art. 37. Cauzione e/o fideiussione definitiva

1. Il Concessionario dovrà presentare, a pena di decadenza dell'affidamento, e conseguente acquisizione della cauzione provvisoria, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, in originale, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", pari al 10% dell'importo stimato del valore della concessione (Art. "Valore della concessione" del presente capitolato) e per una durata minima di n. 2 (due) anni. Il Concessionario dovrà consegnare l'originale della nuova fideiussione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, pena la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario o nel caso di danni, anche ambientali, dalla stessa cagionati a qualunque titolo.
4. In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà il Concessionario a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora lo stesso non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso al Concessionario interessato saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento della concessione a terzi.
5. Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
6. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine e automezzi di proprietà del Concessionario nelle necessarie quantità. Rimane comunque



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.
7. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 nella misura del 5% annuo fino al limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a 12 mesi dalla scadenza della concessione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione, rilasciato dal Comune e della nuova fideiussione pari all'importo risultante dallo svincolo parziale. Al Comune dovrà essere prodotta la nuova fideiussione pari all'importo risultante dallo svincolo parziale.
 8. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.
 9. La garanzia deve essere intestata alla stazione appaltante e deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
 - la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 10. In caso di cancellazione della società prestatrice della garanzia dagli elenchi dei soggetti ammessi a prestare garanzie agli Enti pubblici, la ditta dovrà prestare una nuova garanzia entro 30 giorni. In caso di inadempimento, si determina la revoca dell'affidamento.
 11. Il Concessionario deve reintegrare la cauzione definitiva entro i termini indicati dal Comune.

Art. 38. Regime delle inadempienze e penalità

1. Qualora dovessero rilevarsi significative inadempienze del Concessionario nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato o nella corrispondenza con il progetto di gestione presentato in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il Comune procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati con pec entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza.
2. Il Concessionario può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione.



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

3. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, comunicherà al Concessionario l'esito finale della sua valutazione:
 - a. positiva, in quanto gli elementi giustificativi presentati sono stati ritenuti congrui e sufficienti;
 - b. negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune comunicherà l'ammontare della penale, compresa tra € 300,00 e € 10.000,00, secondo la gravità.
4. Il Concessionario è sempre e comunque tenuto ad attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate.
5. La penalità viene comminata mediante nota di addebito che il Concessionario dovrà versare nel termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi sulla cauzione.
6. Anche a seguito dell'applicazione di penalità il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 39. Risoluzione per inadempimento, revoca, cessazione

1. La concessione cessa nelle ipotesi previste dall'art. 176, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. nel caso in cui, dopo l'applicazione di due penalità ai sensi del presente contratto, il Concessionario incorra in ulteriori violazioni del progetto tecnico gestionale offerto in sede di gara;
 - b. nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. nel caso in cui le migliorie proposte in sede di gara non vengano realizzate entro il termine perentorio di n. 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione;
 - d. nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il Concessionario non proceda alla realizzazione delle opere migliorative previste nell'offerta;
 - e. nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito nel presente contratto;
 - f. nel caso il Concessionario non provveda a consegnare in Comune l'originale della cauzione definitiva almeno 30 giorni prima della scadenza;
 - g. nel caso di mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini indicati dal Comune;
 - h. nel caso in cui il Concessionario non corrisponda, non applichi o non risulti in regola con gli obblighi contrattuali verso i propri lavoratori;
 - i. nel caso di mancato funzionamento, senza preavviso e relativa autorizzazione da parte del Comune, dell'impianto per un periodo superiore a n. 3 giorni consecutivi n. 5 giorni non consecutivi nell'arco di 30 giorni dal primo mancato funzionamento;



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

- j. mancata messa a disposizione della struttura a società sportive, scuole, CDD, Comune secondo i termini stabiliti dal contratto.
3. In tutti gli altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione, previa acquisizione di documentazione specifica rilasciata dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale qualora gli adempimenti riguardino le manutenzioni ordinarie, straordinarie e il patrimonio, procede alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati.
 4. Il responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario nulla sarà dovuto allo stesso. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.
 6. Ove il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, procederà d'ufficio a sanare le inadempienze contestate, imputando ogni maggior onere sostenuto al Concessionario.
 7. Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'art. 176 comma 4 lettera c del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".
 8. In caso di risoluzione il Concessionario è obbligato a restituire l'immobile entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione del Comune, trascorsi i quali il Comune potrà coattivamente riprendere possesso dell'impianto. Per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali previste nell'art. "Regime delle inadempienze e penalità" del presente capitolato.

Art. 40. Continuità del servizio in caso di controversie

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune. Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

Art. 41. Responsabile dell'esecuzione

Il responsabile del III Settore del Comune di Paternò è il responsabile dell'esecuzione del contratto. Egli verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

attraverso:

1. l'Ufficio sport per l'attività gestionale;
2. il VI Settore dei Lavori pubblici per l'attività di manutenzione, sicurezza, mobili e immobili;
3. l'Ufficio contratti per la verifica dei documenti contrattuali e assicurativi.

Laddove nel presente capitolato non sia indicato l'ufficio comunale specifico, il responsabile del settore cultura e sport individua l'ufficio competente.

Sono a carico del Concessionario le spese relative al fondo di indennità di dell'esecuzione del contratto (art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

Art. 42. Trattamento dei dati (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) (Regolamento UE 679/2016 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sm.i.)

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del bene di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del settore segreteria generale che affida il compito al settore sport

In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione dei dati.

Il concessionario aggiudicatario è tenuto all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.), indicando il responsabile della tutela dei dati personali.

In particolare il personale del concessionario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Gli operatori del concessionario sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune nei limiti in cui ciò è necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

Art. 43. Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente capitolato speciale seguiranno avanti il Foro competente di Catania.

Art. 44. Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto sono interamente carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.

Art. 45. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in Materia.



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania